

Edizione di mercoledì 28 Ottobre 2020

CASI OPERATIVI

Interessi passivi capitalizzati: deducibilità
di EVOLUTION

IVA

Regole Iva per le opere rese in ambito portuale
di Marco Bargagli

FINANZA AGEVOLATA

Reverse factoring: i quattro vantaggi di CashMe per fornitori e debitori
di Stefano Sainati - Consulente Cash Me

AGEVOLAZIONI

Approvato il Decreto Ristori: quadro di sintesi delle misure annunciate
di Lucia Recchioni

IMPOSTE INDIRETTE

La disciplina del prezzo valore – II° parte
di Stefano Rossetti

CASI OPERATIVI

Interessi passivi capitalizzati: deducibilità di **EVOLUTION**

Master di specializzazione

COSTRUIRE E GESTIRE IL RAPPORTO CON LE BANCHE AL TEMPO DEL COVID

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Qual è il meccanismo di deduzione degli interessi passivi capitalizzati sulle immobilizzazioni materiali ai sensi dell'articolo 96 Tuir?

Gli oneri finanziari sostenuti da un'impresa per la fabbricazione interna o presso terzi di un cespote, da un punto di vista contabile, possono essere capitalizzati in considerazione del fatto che le immobilizzazioni materiali costituiscono parte dell'organizzazione permanente della società e producono redditi solo quando sono in funzione.

Sul tema il principio contabile Oic 16 prevede che:

- la capitalizzazione degli oneri finanziari è ammessa con riguardo ad oneri effettivamente sostenuti, oggettivamente determinabili, entro il limite del valore recuperabile del bene. L'ammontare degli oneri finanziari capitalizzati durante un esercizio non può quindi eccedere l'ammontare degli oneri finanziari, al netto degli eventuali proventi finanziari derivanti dall'investimento temporaneo dei fondi presi a prestito, riferibili alla realizzazione del bene e sostenuti con riferimento allo stesso esercizio;



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

IVA

Regole Iva per le opere rese in ambito portuale

di Marco Bargagli



Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

Scopri le sedi in programmazione >

A livello normativo i criteri **di tassazione previsti** per **talune tipologie di servizi** sono contenuti nell'[articolo 9 D.P.R. 633/1972](#), il quale, tra le altre tipologie indicate dal legislatore, prevede che costituiscono **servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili ai fini Iva** anche i **servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine** che riflettono **direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti**, ovvero il **movimento di beni o mezzi di trasporto**, nonché quelli **resi dagli agenti marittimi raccomandatari**.

Con particolare riferimento a **tale tipologia di servizi**, già in passato sono state diramate dalla **prassi amministrativa** specifiche indicazioni ([risoluzione AdE 118/E/2008](#)), ponendo in evidenza che i **servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine** godono del particolare **regime di non imponibilità ai fini Iva**.

Tuttavia, dette prestazioni di servizi devono **riflettere direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti**, intendendosi compresi anche quelli di **rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti**, pur se tali opere vengono **dislocate, all'interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente** ([articolo 3, comma 13, D.L. 90/1990](#)).

Inoltre, sempre per **espressa disposizione normativa** ([articolo 1, comma 992, L. 296/2006](#)) "*la realizzazione in porti già esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi*".

Sotto tale ultimo profilo, dai chiarimenti forniti da parte dell'Agenzia delle entrate e sulla base del **contesto normativo di riferimento**, si può affermare che:

- i servizi in esame devono avere le caratteristiche di **complessi interventi strutturali da realizzare su impianti già esistenti**, aventi come fine immediato il loro **funzionamento**

e la loro manutenzione ovvero il loro ammodernamento, ampliamento (cfr. *ex multis, risoluzione 505309/1987*);

- sono escluse dal regime di non imponibilità previsto dall'[articolo 9, comma 1, n. 6\), P.R. 633/1972](#) le mere forniture di beni e servizi (cfr. **risoluzione 247/2002**), le quali non realizzano **interventi di carattere strutturale** cui invece fa esplicito riferimento la norma fiscale.

La **tematica in esame** è stata oggetto di un **ulteriore intervento** da parte dell'Agenzia delle entrate, Direzione centrale piccole e medie imprese, con la recente **risposta all'interpello n. 501**, pubblicata ieri **27 ottobre 2020**, che riguarda **proprio il regime di non imponibilità previsto per i servizi effettuati nelle aree portuali**.

Il contribuente istante (la società consortile Alfa) ha costituito, con il Consorzio Beta:

- **un'associazione temporanea di imprese (Ati)**, che ha sottoscritto un contratto di appalto con un'autorità portuale che prevede la **realizzazione delle opere previste nella progettazione esecutiva dei lavori** all'interno di **un porto commerciale**;
- una **società consortile a responsabilità limitata**, che si identifica con il soggetto istante, a cui è demandata **l'esecuzione unitaria delle opere oggetto del nominato contratto di appalto**.

Nell'ambito della **descritta filiera commerciale**, alle **prestazioni di servizio rese**, nell'ambito del **contratto di appalto**, dalla capogruppo dell'Ati (Consorzio), nei confronti del soggetto committente (Autorità portuale), sarà applicato il regime di **non imponibilità ai fini Iva ex articolo 9, comma 1, n. 6), D.P.R. 633/1972**.

Preso atto delle **modalità di esecuzione dei servizi**, l'Agenzia delle entrate ha dapprima richiamato la **normativa sostanziale di riferimento** contenuta nel decreto Iva, la quale **riconosce la non imponibilità Iva** ai servizi prestati, tra l'altro, nei porti, alla **duplice condizione** che le operazioni *de qua* siano svolte **nell'ambito portuale** e che **riflettano direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti**, ovvero il **movimento di beni o mezzi di trasporto**.

In buona sostanza, deve trattarsi, da un lato, di **servizi squisitamente tecnici** atti a **garantire la funzionalità degli impianti** e, dall'altro lato, di **servizi indispensabili per il rapido spostamento delle merci o dei mezzi di trasporto**.

Il legislatore, sulla **base di un preciso intervento normativo**, attuando **un'interpretazione autentica**, ha chiarito che «*Tra i servizi prestati nei porti, ...riflettenti direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, di cui all'articolo 9, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono compresi anche quelli di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all'interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente(...)*» ([articolo 3, comma 13, D.L.](#)

[90/1990\).](#)

Successivamente, tenuto conto che la fattispecie oggetto di interpello concerne il **trattamento fiscale** previsto per i **servizi atti a garantire la funzionalità degli impianti portuali**, giova ricordare che in base all'[articolo 1, comma 992](#), della Legge Finanziaria per il 2007 (L. 296/2006), ai sensi e per gli effetti del citato [articolo 3, comma 13, D.L. 90/1990](#), «*la realizzazione in porti già esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi*».

Quindi, sulla base del **quadro normativo di riferimento e dei correlati chiarimenti di prassi**, il regime di non imponibilità Iva è limitato ai soli servizi prestati nei porti, intesi come «**complessi interventi strutturali da realizzare su impianti già esistenti e aventi come fine immediato, il loro funzionamento e manutenzione oppure il loro ammodernamento, ampliamento e riqualificazione**» con la conseguenza che, come chiarito dai documenti di prassi, è ammissibile **l'applicazione del regime di non imponibilità** soltanto laddove venga provata la **stretta correlazione e riconducibilità delle operazioni in argomento a un unico complesso intervento**, ancorché rese da soggetti diversi.

Ciò posto, sulla base di quanto evidenziato nella citata [risposta all'interpello n. 501/2020](#):

- il contribuente istante nulla ha specificato circa le eventuali fasi relative ai rapporti con i soggetti fornitori che, a vario titolo, **realizzano gli interventi**;
- il chiarimento si esprime, pertanto, unicamente **sull'applicazione del regime di non imponibilità Iva ex articolo 9, comma 1, n. 6), D.P.R. 633/1972** il cui aspetto rilevante, a parere dell'Agenzia delle entrate, è quello oggettivo, ovvero la **riconducibilità delle prestazioni tra quelle previste dalla norma citata e non il numero di passaggi che possono intercorrere tra i vari soggetti interessati**.

In conclusione, se le **prestazioni disciplinate dai vari contratti stipulati tra i diversi soggetti coinvolti nell'intervento rientrano** tra quelle di cui al citato [articolo 9, comma 1, numero 6\), D.P.R. 633/1972](#), l'Agenzia delle entrate **ritiene applicabile la non imponibilità Iva** prevista dalla norma anche **alle prestazioni rese dai subappaltatori alla Società**.

FINANZA AGEVOLATA

Reverse factoring: i quattro vantaggi di CashMe per fornitori e debitori

di Stefano Sainati - Consulente Cash Me



Il **Reverse Factoring** (conosciuto anche come factoring indiretto) è il servizio che consente ai fornitori di incassare anticipatamente i crediti vantati nei confronti dell'azienda debitrice attraverso una specifica convenzione con essa.

Il Reverse Factoring prevede **una ‘inversione’ del tradizionale processo di Factoring**, poiché è il debitore che decide di ricorrere a questo strumento al fine di ottimizzare la gestione del proprio ciclo passivo e fornire supporto alla filiera.

I VANTAGGI DEL DIGITAL REVERSE DI CASHME

CashMe nasce inizialmente come piattaforma di invoice trading, servizio rivolto alle piccole e medie imprese che tramite la cessione dei crediti commerciali pendenti e non scaduti riescono a finanziare il proprio capitale circolante.

Nel 2019 però parallelamente alla piattaforma di invoice trading, nasce e si sviluppa **CashMe Digital Reverse**, la nuova piattaforma di reverse digitale, offerta alle medie/grandi imprese che vogliono supportare la filiera beneficiando al contempo di numerosi vantaggi:

- **ottimizzazione e stabilizzazione della supply chain, con riduzione del rischio fornitore;**
- **beneficiare di giorni aggiuntivi rispetto alle scadenze di pagamento.** Questo consente

- di generare cassa per un importo pari al fido concesso;
- **allocazione della liquidità messa a disposizione dagli investitori in base alle richieste del debitore;**
 - **inclusione anche dei fornitori più piccoli nel programma di reverse a partire da una soglia minima di fatturato del fornitore di 500.000€.**

I vantaggi non sono solo per la media/grande impresa debitrice che aderisce al servizio di Digital Reverse attraverso la piattaforma CashMe, ma anche per i fornitori che:

- acquisiscono **liquidità** al di fuori del sistema bancario (CashMe è un canale alternativo a quello bancario in quanto i cessionari attivi sul portale non sono intermediari finanziari);
- beneficiano di una cessione **pro-soluto, IAS-compliant**, con **effetto ottimizzante sulla PFN e sul bilancio**;
- **non viene effettuata nessuna segnalazione in centrale rischi**;
- **non c'è obbligo di cessione continuativa.**

COME FUNZIONA, IN PRATICA, IL REVERSE FACTORING DI CASHME?

La media/grande impresa debitrice interessata al servizio viene visitata in loco da un consulente CashMe che illustra i dettagli della proposta. Il contratto di adesione viene firmato una sola volta e successivamente ogni attività è svolta digitalmente.

CashMe definisce il fido sull'azienda ovvero **l'esposizione massima raggiungibile** in un determinato momento e, in base allo stesso, con l'azienda debitrice vengono identificati i fornitori da far aderire al programma.


CashMe esegue **un'analisi preliminare** del parco fornitori e si occupa degli aspetti commerciali legati alla loro attivazione. Un consulente CashMe, infatti, organizza visite in loco da ogni fornitore selezionato per illustrare l'opportunità di anticipo delle fatture e far sottoscrivere il contratto di adesione alla piattaforma.

I fornitori attivati ricevono le proprie credenziali per accedere al portale e caricare le fatture. Su base giornaliera o settimanale, la media/grande impresa debitrice accede al proprio portale per verificare le fatture caricate dai fornitori e per effettuare **il riconoscimento con un click** (con la possibilità, per i programmi di digital reverse più ampi in termini di volumi, di connettere la piattaforma CashMe con i propri sistemi IT così da automatizzare al 100% l'intero processo).

Con il riconoscimento, **la fattura viene automaticamente ceduta** ed il **fornitore incassa il corrispettivo** della cessione.

Raggiunta la data di scadenza e superati i giorni aggiuntivi eventualmente pattuiti con il fornitore, **CashMe addebita automaticamente (tramite SSD) l'importo della fattura al cliente/debitore.**

L'esperienza di digital reverse **più efficiente** sul mercato, in grado di essere attivata e lanciata in 2 settimane:



CRITERI E TEMPI DI ACCESSO AL SERVIZIO DI DIGITAL REVERSE

Le medie/grandi imprese che vogliono ottimizzare la gestione del proprio ciclo passivo e fornire supporto alla filiera devono essere costituite nella forma di **imprese S.r.l. o S.p.A** con almeno **venti milioni di euro di fatturato annuo**. CashMe esegue una due diligence sulla media/grande azienda richiedente e nell'arco di pochi giorni lavorativi stabilisce il fido concesso.

Grazie all'automatizzazione dei processi, CashMe è in grado di arrivare al lancio del programma di reverse in due settimane, con **un'esperienza digitale unica sul mercato**.

**Contattaci
e scopri tutte
le opportunità**

800 94 24 24

f in

**Gruppo
FINSERVICE.com**
LEADER DELLA FINANZA AGEVOLATA

AGEVOLAZIONI

Approvato il Decreto Ristori: quadro di sintesi delle misure annunciate

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Ieri pomeriggio il **Consiglio dei Ministri** ha approvato il **Decreto Ristori**: si tratta di una misura che era stata **annunciata in occasione dell'emanazione del D.P.C.M. 24.10.2020**, il quale ha introdotto **nuove misure restrittive** per alcuni operatori economici.

Le **bozze** diffuse nella giornata di ieri riportano un testo di **32 articoli**, i primi 11 dei quali dedicati al **sostegno alle imprese e all'economia**.

Si richiamano, di seguito, in sintesi, **alcune delle più importanti novità** previste dalle suddette bozze.

Contributo a fondo perduto per gli operatori economici

L'**articolo 1** del testo del Decreto in bozza prevede il **riconoscimento di un contributo a fondo perduto** a favore dei **soggetti operanti nei settori economici colpiti dalle limitazioni** previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati nel mese di ottobre al fine di contenere i contagi da Covid-19.

Per rendere **più rapida la corresponsione delle somme** (annunciata già per la metà di novembre) viene previsto **l'accredito diretto sul conto corrente** per coloro che hanno **già ricevuto il contributo a fondo perduto** previsto dal Decreto Rilancio, non essendo richiesta la presentazione di alcuna istanza; solo i contribuenti che **non hanno già richiesto il contributo a fondo perduto** dovranno presentare, invece, **apposita istanza**.

Per i soggetti che hanno **già ricevuto il contributo**, il nuovo importo sarà determinato come **multiplo del contributo già erogato**, facendo riferimento alle **percentuali indicate per ciascun**

codice Ateco dalla tabella allegata al provvedimento (sono stati annunciati **ristori pari al 150%** del contributo a fondo perduto per il settore della somministrazione, pari al **200% per i ristoranti e 400% per le discoteche**).

I criteri di cui all'[articolo 25 D.L. 34/2020](#) assumono poi rilievo anche per la **quantificazione del contributo** per i soggetti che **non hanno ancora richiesto il contributo**.

Fondo per Asd e Ssd

Viene istituito un **apposito fondo che sarà utilizzato per supportare le Asd e Ssd** che hanno cessato o ridotto la loro attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di **sospensione delle attività sportive**.

Contributo a fondo perduto per le imprese delle filiere agricole

Viene istituito un **fondo per l'erogazione di un contributo a fondo perduto** a favore delle **imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura** che svolgono attività di fornitura di prodotti nell'ambito dei **settori economici che sono stati oggetto di limitazione con i D.P.C.M. di ottobre**.

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto se il **fatturato del mese di aprile 2020** è risultato inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato del mese di **aprile 2019**.

Credito d'imposta per i canoni di locazione

Viene esteso ai mesi di **ottobre, novembre e dicembre** il credito d'imposta locazioni istituito dal Decreto Rilancio, **eliminando ogni requisito di accesso in funzione del volume dei ricavi**.

L'estensione, tuttavia, è limitata alle imprese che svolgono le **attività soggette a restrizioni** con i D.P.C.M. di ottobre e i cui **codici Ateco** sono richiamati nella tabella allegata al Decreto.

Cancellazione della seconda rata Imu

Viene estesa la **cancellazione della seconda rata Imu** di cui all'[articolo 78 D.L. 104/2020](#) anche alle imprese svolgenti attività caratterizzate dai codici Ateco indicati nella tabella allegata al Decreto.

Proroga termine 770

La bozza di Decreto prevede la proroga del termine di presentazione del 770 al **30 novembre**.

Nuove indennità per i lavoratori

Vengono **riproposte le indennità di 1.000 euro a favore**, tra gli altri, dei **lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo**.

La **bozza di Decreto** prevede inoltre l'erogazione, per il mese di novembre 2020, di un'indennità pari a **800 euro** in favore dei **lavoratori dello sport impiegati con rapporti di collaborazione**, anche presso le **società e le associazioni sportive dilettantistiche**.

IMPOSTE INDIRETTE

La disciplina del prezzo valore – II° parte

di Stefano Rossetti

Seminario di specializzazione

LE PROCEDURE PER L'AVVIO DELL'ATTIVITA' D'IMPRESA: ADEMPIMENTI TELEMATICI ED ENTI COINVOLTI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Dopo aver descritto, nelle sue linee essenziali, la **disciplina del prezzo valore** nella [**prima parte del presente contributo**](#), in questa **seconda parte** verranno analizzate **alcune fatti specie particolari** in cui la determinazione della base imponibile dell'imposta di registro può avvenire secondo le regole dettate dalla **disciplina del prezzo valore**.

Permuta

Ad avviso dell'Amministrazione finanziaria ([risoluzione 320/E/2007](#)) nell'ambito **dell'operazione di permuta è possibile determinare la base imponibile delle imposte d'atto applicando la regola del prezzo valore**.

Ciò in quanto nella nozione di “**cessione**” ex [articolo 1, comma 497, L. 266/2005](#), rientra anche il contratto di permuta ([articolo 1552 cod. civ.](#)) a condizione che **nell'atto sia indicato il conguaglio pattuito dalle parti nonché il valore attribuito a ciascuno dei beni permutati**.

Tale interpretazione è basata sul fatto che, sia nell'operazione di permuta, sia nell'operazione di vendita, **si realizza una cessione a fronte di un corrispettivo, seppur vi sia una differente causa giuridico-economica** posta alla base dei due negozi: infatti l'operazione di permuta, pur presentando una **similitudine di fondo** con la vendita se ne differenzia perché, mentre **con la vendita si scambiano beni o diritti con denaro**, nella **permuto si scambiano cose e diritti con altre cose o altri diritti**.

Immobili acquistati all'asta

La disciplina del prezzo valore può essere applicata anche all'acquisto dell'immobile che avviene mediante **asta pubblica**.

Con la [risoluzione 102/E/2007](#), in un primo momento, l'Amministrazione finanziaria aveva chiarito che la disciplina del “prezzo valore” **non poteva essere applicata nel caso di atti di**

aggiudicazione di immobili al pubblico incanto o all'asta pubblica.

Ciò in quanto la base imponibile dell'imposta di registro, in tale ipotesi, doveva essere determinata ai sensi dell'[articolo 44 Tur](#), mentre, per espressa previsione normativa, la disciplina del prezzo valore derogava solo la disciplina dell'[articolo 43 Tur](#).

Sulla base di tale orientamento l'Amministrazione finanziaria procedeva a **rettificare la base imponibile degli acquisti immobiliari mediante asta pubblica** in cui veniva applicata la **disciplina del prezzo valore**.

Nell'ambito di un contenzioso sul tema, la Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto ha sollevato la **questione di legittimità costituzionale**, rinvenendo una disparità di trattamento fiscale in ragione della modalità di acquisto dell'immobile.

La Corte Costituzionale, investita della questione, ha ritenuto l'[articolo 1, comma 497 della L. 266/2005](#) **incostituzionale nella parte in cui non prevede la facoltà di applicare tale metodo di definizione della base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, in presenza delle condizioni di legge, anche in caso di acquisto effettuato in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto** (sentenza n. 6/2014).

Sul punto è intervenuta anche la Corte di Cassazione (**sentenza n. 13033/2017**), la quale, in considerazione della retroattività della decisione della Consulta, **ha ritenuto rimborsabile la maggiore imposta di registro versata in relazione corrispettivo pagato con il solo limite dei rapporti esauriti**.

Rinuncia all'eredità

Con la [riposta all'istanza di interpello 494/E/2019](#) l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **la disciplina del prezzo valore è applicabile anche ai trasferimenti immobiliari che avvengono a seguito di rinuncia all'eredità**.

L'Amministrazione finanziaria, con la citata risposta ad istanza di interpello, richiamando gli orientamenti espressi in precedenza con la [circolare 18/E/2019](#) e le [risoluzioni 320/E/2007 e 121/E/2007](#), ha ritenuto che **la disciplina del prezzo valore trovi applicazione anche nei casi in cui i trasferimenti immobiliari avvengano con negozi diversi dalla vendita in cui non sia previsto un corrispettivo in denaro**.

Sulla base di quanto sopra, dunque, **i trasferimenti immobiliari che avvengono a seguito di rinuncia all'eredità possono scontare l'imposizione indiretta mediante applicazione della regola del prezzo valore, a condizione che nell'atto sia indicato il valore attribuito al bene da trasferire al fine di soddisfare la previsione ex [articolo 1, comma 497, L. 266/2005](#) relativa "all'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito"**.

Contratto di mantenimento

La disciplina del prezzo valore può essere applicata anche se l'acquisto dell'immobile avviene a seguito di contratto di mantenimento.

Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate ([risoluzione 113/E/2017](#)) la circostanza che l'[articolo 1, comma 497, L. 266/2005](#) faccia generico riferimento alle "cessioni" aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, senza ulteriori specifiche, porta a ritenere che la stessa **possa trovare applicazione anche con riferimento ai contratti di mantenimento e di assistenza, qualora per effetto della conclusione di detto contratto si realizzi una cessione di immobile abitativo e relativa pertinenza a favore di una persona fisica che non agisca nell'esercizio di attività impresa o di lavoro autonomo.**

Al fine di fruire della norma agevolativa **le parti del contratto sono tenute a dichiarare in atto il valore della controprestazione assunta dal cessionario, determinata in via presuntiva**, fermo restando che, qualora nel corso dello svolgimento del contratto emerga che il valore effettivo della controprestazione sia differente rispetto all'importo indicato in atto, e, tale modifica sia suscettibile di condurre ad una diversa applicazione dell'imposta, il contribuente è tenuto a **denunciare il valore definitivo del corrispettivo**, analogamente a quanto previsto dall'[articolo 35, comma 1, del Tur](#) per i contratti a prezzo indeterminato.